

## FONDAZIONE AEQUITAS ADR

[www.aequitasadr.it](http://www.aequitasadr.it)

### REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE (©)

PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE,  
DI CUI AL **DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2010, N.28**

#### ARTICOLO 1: CAMPO DI APPLICAZIONE.

1.1. Qualsiasi controversia, ad eccezione di quelle che concernono diritti indisponibili, può essere sottoposta ad una "Procedura di mediazione" ai sensi del presente Regolamento, al fine di promuovere una soluzione negoziale della lite mediante la conclusione di un accordo tra le parti (la "Conciliazione").

#### ARTICOLO 2: INTRODUZIONE DI UNA DOMANDA DI MEDIAZIONE

2.1. La domanda di mediazione può essere proposta da chiunque in qualsiasi momento, anche senza un preventivo accordo fra le parti.

A cura della parte istante, la domanda di mediazione deve essere:

- presentata in originale ad Aequitas, presso la sua sede centrale ovvero una sua sede territoriale a scelta della parte istante (quest'ultima come individuata sul sito internet di Aequitas: [www.aequitasadr.it](http://www.aequitasadr.it));
- contestualmente inviata in copia alle controparti, per gli effetti di cui all'art.5, comma 6, del Decreto Legislativo, trasmettendo la domanda con le modalità adeguate a tale finalità.

L'originale della domanda di mediazione può essere presentata ad Aequitas unicamente mediante una delle seguenti modalità:

- deposito materiale dell'originale cartaceo, debitamente sottoscritto dall'istante, presso la sede prescelta di Aequitas;
- trasmissione mediante posta elettronica certificata, debitamente sottoscritto mediante la forma elettronica, all'apposita casella di posta elettronica certificata di Aequitas ([aequitas-adr@pec.it](mailto:aequitas-adr@pec.it));

- trasmissione mediante fax al relativo numero della sede di Aequitas prescelta, il cui originale dovrà poi essere successivamente depositato presso quest'ultima;
- trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della sede di Aequitas prescelta.

Per quanto concerne la Procedura di Mediazione, la relativa domanda si considera comunque depositata solo nel momento in cui perviene ad Aequitas mediante una delle predette modalità.

2.2. La domanda di mediazione deve contenere:

- a) il nome e gli indirizzi completi delle parti e dei loro eventuali rappresentanti e/o consulenti, codice fiscale compreso;
- b) l'eventuale indirizzo di posta elettronica, cui intendono ricevere tutte le comunicazioni relative al Procedura di Mediazione;
- c) l'oggetto e le ragioni del contendere, come disposto dall'art.4, comma 2, del Decreto Legislativo;
- d) l'indicazione – anche solo approssimativa – del valore della lite;
- e) l'eventuale documento portante una clausola di mediazione demandante ad Aequitas la competenza a trattare il caso;
- f) copia del versamento di quanto dovuto ad Aequitas, sia per i diritti di segreteria, sia per gli onorari a carico di parte istante, determinati in via provvisoria sulla base del Tariffario di Aequitas vigente al momento del deposito della domanda ed alla luce del valore della controversia indicato dalla parte istante stessa.

Al di fuori di quanto sopra specificato, nessun altro documento è allegabile alla domanda di mediazione.

2.3. Nell'ipotesi in cui le parti presentino congiuntamente la domanda di mediazione, in tale atto esse possono indicare di comune accordo il nome del mediatore cui desiderano venga affidato il loro caso, a condizione che egli risulti tra quelli accreditati presso Aequitas e intenda accettare l'incarico.

2.4. Mancando il versamento di quanto indicato al precedente comma 2, lettera f), ed accertata l'inesistenza di eventuali specifici accordi scritti in deroga, la domanda di mediazione viene considerata irricevibile dalla segreteria di Aequitas, che non procederà ad attività alcuna, né nominerà un mediatore, né rilascerà alcun verbale o attestazione di sorta.

### **ARTICOLO 3: REGISTRAZIONE DELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE.**

3.1. Tutte le domande di mediazione sono numerate progressivamente in ragione d'anno e registrate in apposito elenco in ordine cronologico di provenienza. Detto elenco è unico per tutto il territorio nazionale.

### **ARTICOLO 4: FISSAZIONE E COMUNICAZIONE DEL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE.**

4.1. Ricevuta la domanda di mediazione e se i diritti di segreteria risultano versati, il Responsabile di Aequitas provvede tempestivamente a individuare il relativo mediatore.

4.2. Il primo incontro di mediazione deve essere fissato dal Responsabile entro 15 giorni dal deposito della domanda, specificandone data, ora e luogo.

4.3. Il provvedimento di fissazione del primo incontro per la mediazione viene comunicato, a cura della segreteria di Aequitas, alle parti indicate nella domanda di mediazione, trasmettendolo mediante ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione ai loro indirizzi specificati nella domanda stessa dalla parte istante. In loro mancanza ovvero in caso di inesattezza, la segreteria di Aequitas non svolgerà indagini di sorta per individuare gli indirizzi corretti.

Al provvedimento è allegata copia della domanda di mediazione.

Il medesimo provvedimento contiene anche l'indicazione della somma che le parti invitate in mediazione devono versare prima che la mediazione abbia corso, determinandola sulla base del vigente Tariffario e liquidandola provvisoriamente alla luce del valore della domanda indicato dalla parte istante.

4.4. Ricevuta la comunicazione del provvedimento di fissazione del primo incontro di mediazione e prima che esso si svolga, le parti diverse da quella istante, se decidono di partecipare alla Procedura:

- devono tempestivamente comunicare alla segreteria Aequitas la loro intenzione e procedere a versare le somme indicate loro dal Responsabile di Aequitas, trasmettendo alla segreteria copia della relativa attestazione di pagamento;
- almeno cinque giorni antecedenti il primo incontro di mediazione, possono far pervenire presso la segreteria di Aequitas, trasmettendone contestualmente copia all'istante la mediazione, un documento contenente:

- a) il nome e gli indirizzi completi delle parti invitate in mediazione nonché dei loro eventuali rappresentanti e/o consulenti, codice fiscale compreso;
- b) l'eventuale indirizzo di posta elettronica, cui intendono ricevere le comunicazioni relative al Procedimento;
- c) la loro posizione circa l'oggetto e le ragioni del contendere rappresentato dalla controparte nella propria istanza di mediazione;
- d) l'oggetto e le ragioni di eventuali domande che essi intendono svolgere avverso la parte istante la mediazione;
- e) l'indicazione – anche solo approssimativa – delle variazioni che il valore della lite subisce per effetto delle domande di cui al punto precedente.

Nessun altro documento è allegabile a tali comunicazioni delle parti invitate in mediazione.

Dette operazioni devono avvenire con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione di quanto trasmesso o comunicato.

#### **ARTICOLO 5: LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E SCELTA DEL MEDIATORE.**

5.1. Se le parti hanno di comune accordo scelto un mediatore tra i professionisti aderenti a Aequitas, il Responsabile ne prende atto e – salva la presenza di ragioni ostative – il professionista così indicato condurrà la Procedura.

5.2. In caso contrario, il Responsabile sceglierà il nominativo del mediatore seguendo i seguenti criteri:

- competenza specifica del mediatore, cui consegue il suo inserimento in uno o più elenchi per aree di specializzazione, cui sono divisi i mediatori aderenti ad Aequitas;
- localizzazione geografica del mediatore, ferma la sua competenza specifica, da ritenersi comunque prevalente rispetto alla localizzazione;
- turnazione all'interno degli singoli elenchi di specializzazione.

5.3. Il procedimento di mediazione potrà svolgersi:

- presso la sede di Aequitas;
- ovvero presso lo studio del mediatore nominato;

- ovvero presso la struttura di altri organismi di mediazione, con cui Aequitas abbia concluso apposite convenzioni, anche per singoli affari di mediazione;
- ovvero presso altro luogo specificamente indicato dal Responsabile.

In ogni caso, le parti e il loro mediatore potranno modificare di comune accordo il luogo inizialmente designato dal Responsabile, segnalando a quest'ultimo la loro intenzione, che si intenderà tacitamente approvata salva tempestiva opposizione.

5.4. Anche nel determinare il luogo della mediazione, il Responsabile terrà conto – per quanto possibile, ma senza obbligo alcuno – della localizzazione geografica di tutte le parti in lite, preferendo un luogo contiguo alle parti stesse o da tutte equidistante. Nell'effettuare siffatta valutazione, il Responsabile prenderà pure in considerazione la localizzazione geografica dei mediatori disponibili, ivi compresi – in mancanza di propri mediatori nel luogo ritenuto più idoneo – quelli di altri organismi con cui siano state sottoscritte apposite convenzioni, anche per singoli affari di mediazione.

#### **ARTICOLO 6: DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E DI IMPARZIALITÀ DEL MEDIATORE.**

6.1. Per ogni singolo caso affidatogli e prima di dare corso alla propria prestazione, il mediatore deve sottoscrivere e poi trasmettere al Responsabile l'accettazione scritta dell'incarico, accompagnata da una dichiarazione in cui attesti la sua assoluta indipendenza ed imparzialità rispetto alle parti nonché la sua neutralità ed assenza di qualsiasi interesse attuale o passato rispetto alla controversia assegnatagli. Tale dichiarazione va ribadita dal mediatore agli inizi del verbale della Procedura di mediazione.

6.2. L'accettazione dell'incarico importa altresì per il mediatore l'obbligo di osservare scrupolosamente il presente Regolamento e il Codice Etico adottato da Aequitas, costituito dal Codice Europeo per i Mediatori.

6.3. Le incompatibilità per il mediatore sono quelle definite nel Codice Etico nonché nell'art.51 c.p.c.

## **ARTICOLO 7: PAGAMENTO TARIFFA PER LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE.**

7.1. Le parti che partecipano alla mediazione sono tenute in solido al pagamento dell'intero importo dovuto per il servizio di mediazione, come indicato nel Tariffario adottato da Aequitas nel momento in cui perviene la domanda di mediazione.

7.2. Fermo quanto indicato al precedente articolo 2.4., la mediazione avrà corso solo ed unicamente se, prima del momento fissato per il suo inizio con il provvedimento del Responsabile, entrambe le parti avranno interamente versato alla segreteria Aequitas l'importo provvisoriamente liquidato con detto atto.

7.3. Qualora risulti che, per effetto delle domande svolte dalle parti invitate in mediazione nei confronti di chi ha avviato la Procedura, il valore di quest'ultima risulta maggiore di quello sulla cui base il Responsabile ha provvisoriamente liquidato la tariffa dovuta per la mediazione, quest'ultimo provvede tempestivamente a indicare alle parti il conguaglio dovuto. Esso dovrà essere immediatamente versato alla segreteria.

7.4. La disciplina di cui al punto precedente si applica anche quando, per effetto delle trattative condotte dalle parti durante la mediazione, il valore di quest'ultima risulta maggiore rispetto a quello inizialmente indicato.

7.5. Il mancato pagamento delle integrazioni tariffarie impedisce il proseguimento della mediazione.

7.6. Se la mediazione non ha luogo perché le parti invitate in mediazione non si presentano, in occasione dell'incontro fissato dal Responsabile il mediatore incaricato dichiara chiusa la procedura, specificandone il motivo. Aequitas provvederà pertanto a restituire in favore della parte istante quanto a quest'ultima dovuto sulla base dei criteri fissati nel Tariffario.

## **ARTICOLO 8: CONDUZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE.**

8.1. All'inizio del primo incontro con le parti, preliminarmente il mediatore presenta la Procedura alle parti, adeguatamente informandole in merito alle sue caratteristiche (ivi comprese la funzione ed i compiti del mediatore) e alla riservatezza che la assiste, tenuto anche conto del diritto di accesso agli atti della Procedura riconosciuto alle parti. Se opportuno, il mediatore indaga le aspettative delle parti in merito alla Procedura stessa. Inoltre, il mediatore discute specificamente con le parti il contenuto, le circostanze e le conseguenze dell'eventuale proposta di cui all'art.11 del Decreto

Legislativo, ivi compresi i criteri cui attenersi nel formularla, cercando di individuare insieme alle parti la soluzione che si ritiene più proficua per favorire una trattativa aperta ed efficace, anche alla luce del valore della controversia e del tempo che ragionevolmente può esservi dedicato.

Tale discussione può essere riproposta in qualsiasi momento della Procedura, quando ciò appare necessario al mediatore ovvero su richiesta delle parti.

8.2. La mediazione viene condotta senza alcuna formalità procedurale, nel modo che il mediatore ritiene più appropriato, rispettando i desideri congiuntamente espressi dalle parti e l'esigenza che la procedura si svolga equamente e nel modo più efficace possibile. Se necessario, la Procedura non si esaurisce in un solo incontro, quando ciò derivi da motivi attinenti all'efficacia della Procedura stessa oppure a sue reali esigenze operative.

8.3 Le parti dovranno intervenire agli incontri personalmente o per il tramite di un procuratore informato sui fatti. Durante gli incontri le parti potranno farsi assistere da consulenti (legali e/o tecnici) di fiducia. Nonostante la presenza di un procuratore, se lo ritiene indispensabile per il buon esito della trattativa il mediatore può invitare le parti a comparire personalmente.

8.4. Il mediatore potrà sentire le parti e/o i loro procuratori congiuntamente o, se lo ritiene opportuno, separatamente.

8.5. Al di fuori delle sessioni separate, le parti non possono effettuare comunicazioni riservate al mediatore, salvo quelle necessarie a meri fini organizzativi della Procedura, che sono invece sempre ammesse.

8.6. Se necessario per garantire una piena e consapevole partecipazione alla Procedura, il mediatore potrà invitare a ricorrere all'ausilio di consulenti la parte che mostri di subire lo svantaggio derivante da asimmetrie informative. Qualora essa rifiuti e il mediatore percepisca che in tali circostanze la procedura non si svolgerebbe equamente, egli è tenuto a sospendere o interrompere la Procedura stessa.

8.7. Durante il corso della mediazione ciascuna parte ha facoltà di esibire l'eventuale documentazione che essa ritenga utile far conoscere, ma non di procedere al suo formale deposito.

#### **ARTICOLO 9: NOMINA DI ESPERTI.**

9.1. Qualora insorgano questioni di natura tecnica, il mediatore discute con le parti al fine di capire se sia effettivamente necessario nominare un

esperto per chiarire la situazione. Nell'ipotesi in cui si convenga sull'esistenza di tale bisogno, il mediatore invita le parti a individuare di comune accordo la tipologia di esperto necessaria e il professionista che riveste tali caratteristiche. In assenza di accordo tra le parti, il mediatore suggerisce un esperto che, oltre ad avere i requisiti di legge, è considerato idoneo da Aequitas.

9.2. Scelto e convocato l'esperto, le parti individuano insieme al mediatore il mandato da affidargli, sentendo anche i suggerimenti che all'uopo possono provenire dall'esperto stesso. Le parti potranno altresì concordare se chiedere all'esperto un parere non motivato oppure succintamente motivato oppure diffusamente motivato.

9.3. In considerazione della tipologia e delle caratteristiche dell'incarico ricevuto, l'esperto deve indicare il compenso da lui richiesto.

9.4. L'esperto procederà a svolgere il proprio incarico solo se preliminarmente le parti avranno integralmente saldato il suo compenso. Aequitas non assume comunque alcun obbligo pecuniario nei confronti di tale esperto.

9.5. L'esperto condurrà le operazioni peritali nel modo che ritiene più opportuno, rispettando i desideri congiuntamente espressi dalle parti e l'esigenza che la procedura si svolga equamente e nel modo più efficace possibile. Le parti dovranno agevolare il lavoro dell'esperto.

9.6. Esaurito il lavoro peritale, l'esperto ne renderà conto in sede di mediazione, evitando di condurre autonomamente alcun tentativo di conciliazione, onde non pregiudicare l'efficacia della mediazione stessa.

9.7. In qualsiasi momento le parti potranno accordarsi, sottoscrivendo apposito accordo nel verbale della Procedura, che il parere dell'esperto assuma valore vincolante.

#### **ARTICOLO 10: SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE.**

10.1. In qualsiasi momento, il mediatore può chiedere al Responsabile di essere sostituito. Tale richiesta avverrà anche nell'ipotesi in cui il mediatore si accorga che di non poter svolgere in modo efficace la Procedura ovvero che essa preveda il ricorso a metodologie di mediazione che richiedono il possesso di specifiche cognizioni tecniche su una determinata materia.

10.2. Motivando adeguatamente, ciascuna delle parti può domandare che il Responsabile provveda a sostituire il mediatore.

**ARTICOLO 11: DURATA DELLA PROCEDURA.**

11.1. Qualora il mediatore si avveda che la Procedura, seppure caratterizzata da una trattativa leale e proficua tra le parti, rischia di superare il termine di quattro mesi fissato dall'art.6 del Decreto Legislativo, discuterà tempestivamente la situazione con le parti stesse, onde concordare possibili soluzioni.

Tali considerazioni andranno necessariamente svolte prima che le parti decidano di affidare a un esperto il compito di aiutarle a definire alcune questioni tecniche, la cui risoluzione appare importante per proseguire nella trattativa.

**ARTICOLO 12: PROPOSTA EX ART.11 DEL DECRETO LEGISLATIVO.**

12.1. Affinché la proposta sia effettuata in modo ragionevole, è indispensabile che il mediatore venga messo in grado di pronunciarsi con cognizione di causa.

12.2. Fermo il precedente principio generale, il mediatore è obbligato a procedere nel formulare la proposta in questione solo se le parti tutte lo richiedono congiuntamente, dandone debitamente atto nel verbale della Procedura.

In tali circostanze, qualora la richiesta venga avanzata prematuramente, il mediatore rappresenterà alle parti la sua impossibilità di pronunciarsi allo stato in modo adeguato, essendo necessario procedere ad approfondire la cognizione del caso. Qualora le parti insistano, non potendosi astenere il mediatore provvederà a esaudire il desiderio delle parti, enunciando però nelle premesse della proposta stessa le condizioni nelle quali egli è costretto a pronunciarsi.

Nell'ipotesi in cui durante la mediazione venga deciso di richiedere il parere a un esperto, le parti potranno anche concordare che il parere da lui reso sia incorporato nella formale proposta formulata dal mediatore ai sensi dell'art.11 del Decreto Legislativo.

Prima di procedere a formulare la formale proposta di cui all'art.11 del Decreto Legislativo, il mediatore si accerta se le parti intendono effettivamente da lui ottenere una valutazione con tali effetti giuridici ovvero se esse intendono in realtà avere una proposta informale, destinata a restare confinata nell'ambito della Procedura di mediazione.

12.3. In assenza di una richiesta congiunta delle parti, la formulazione della proposta di cui all'art.11 del Decreto Legislativo rappresenta una facoltà per il mediatore, che verrà esercitata nel seguente modo:

- nelle controversie transfrontaliere, il mediatore si asterrà sempre dal formulare la formale proposta in questione, onde assicurare un servizio di mediazione che rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 52/2008/CE;
- nelle controversie interne, fermo restando il rispetto fissato al punto n.2 di questo articolo, il mediatore:
  - se il valore della controversia non è superiore a 10.000,00 euro, formulerà sempre la formale proposta in questione, a meno che le parti congiuntamente insistano affinché egli si astenga e nel contempo acconsentano effettivamente al mediatore di approfondire la conoscenza del caso;
  - se il valore della controversia è invece superiore alla somma sopra indicata,
    - in occasione della discussione preliminare con le parti durante il primo incontro di mediazione, il mediatore valuterà se il riservarsi l'esercizio di detta facoltà possa in realtà rappresentare un ostacolo ad una proficua e aperta trattativa tra le parti. Qualora egli ravvisi detto rischio e le parti congiuntamente o anche solo una di esse manifesti una forte avversione ovvero una riserva avverso l'esercizio di tale facoltà, il mediatore terrà debitamente conto di detta esigenza;
    - qualora, durante il corso della mediazione, le parti concordemente decidono di avvalersi di un esperto tecnico senza indicare limiti in merito all'uso delle risultanze derivanti dall'attività dell'esperto, il mediatore potrà formulare la proposta alla luce di quanto emerso grazie all'intervento dell'esperto stesso;
- resta comunque salva la libertà delle parti di richiedere successivamente di comune accordo la formulazione della formale proposta, cui il mediatore dovrà adempiere.

12.4. Fermo sempre il rispetto del principio generale fissato al punto n.2 del presente articolo, il mediatore potrà sempre procedere a formulare alle parti proposte di conciliazione in modo informale durante tutto il corso della trattativa, che resteranno però completamente riservate e non verranno mai trascritte sul verbale della Procedura di mediazione.

12.5. In ogni caso, qualunque proposta formuli il mediatore, egli dovrà sempre curare che quanto da lui suggerito alle parti non comporti la

violazione di norme imperative o dell'ordine pubblico, rispondendo del proprio operato anche nei confronti di Aequitas.

#### **ARTICOLO N.13: TERMINE DELLA MEDIAZIONE.**

13.1 Se le parti trovano il modo per comporre amichevolmente la loro controversia, esse procedono a redigere il testo dell'accordo, che verrà allegato dal mediatore al verbale della Procedura, ovvero a dettarne al mediatore le condizioni, sì che egli le trascriva sul verbale stesso.

Non è compito del mediatore assistere le parti al riguardo, dovendosi semplicemente limitare – se del caso – a suggerire loro di richiedere eventualmente l'assistenza di appositi consulenti, qualora esse ne siano rimaste sprovviste durante tutto il corso della Procedura.

Il verbale della Procedura e gli eventuali allegati portanti la Conciliazione vanno necessariamente sottoscritti personalmente dalle parti ovvero dai loro procuratori, a ciò debitamente delegati, dinanzi al mediatore. Prima di sottoscrivere la Conciliazione, questi ultimi devono adeguatamente documentare i loro poteri. Il mediatore procede quindi ad autenticare, per gli effetti di cui agli art.11 e 12 del Decreto Legislativo. Le eventuali procure devono essere allegate al verbale della Procedura.

13.2. Quanto sopra non impedisce comunque alle parti di definire in qualsiasi momento la loro lite al di fuori della Procedura di mediazione. In tale eventualità, tuttavia, l'accordo non potrà essere incorporato nel verbale della Procedura, che verrà semplicemente chiusa poiché le parti non hanno più interesse a coltivarla. Ciò comporterà che l'accordo così stipulato non potrà beneficiare delle agevolazioni previste dal Decreto Legislativo, tra cui il procedimento di omologazione ai sensi del suo art.12.

13.3. Se le parti non si accordano, il mediatore verbalizza che la Procedura è chiusa ovvero procede – in base a quanto indicato all'art.12 del presente Regolamento – a formulare la formale proposta ai sensi dell'art.11 del Decreto Legislativo e secondo il meccanismo lì previsto.

13.4. In qualsiasi momento, il mediatore dichiara altresì chiusa la Procedura:

- se le parti non si presentano ovvero abbandonano la mediazione;
- se il mediatore si rende conto che, alla luce della condotta delle parti, è inutile protrarre ulteriormente la trattativa.

In tali circostanze il mediatore non formula la proposta ex art.11 del Decreto Legislativo, se egli non è comunque in grado o nelle condizioni di farlo.

#### **ARTICOLO N.14: VERBALE DELLA PROCEDURA.**

14.1. Il verbale deve indicare i dati delle parti e degli eventuali consulenti presenti nonché quelli degli assenti.

All'inizio del verbale, il mediatore deve rendere la propria dichiarazione di indipendenza, di cui all'art.6.1.

14.2. Oltre agli elementi di cui al punto precedente, è ammesso che il verbale riporti solo i seguenti eventuali dati:

- i desideri espressi dalle parti in merito alla conduzione della Procedura e che esse intendono formalizzare;
- le decisioni assunte dalle parti insieme al mediatore oppure quelle adottate da quest'ultimo in merito alla conduzione della Procedura, fra cui:
  - eventuali rinvii a nuovi incontri;
  - la nomina di un esperto e tutto quanto riconducibile o conseguente a tale attività, come indicato dai precedenti articoli di questo Regolamento;
  - la dichiarazione di chiusura della Procedura, unitamente a uno dei seguenti elementi:
    - la Conciliazione, se raggiunta;
    - la formale proposta, formulata ai sensi dell'art.11 del Decreto Legislativo, e le posizioni espresse al riguardo dalle parti, fermo tutto quanto sancito in proposito nelle altre disposizioni di questo Regolamento;
    - la mera dichiarazione che la Procedura si chiude senza la Conciliazione.

14.3. In qualsiasi modo la Procedura termini, il mediatore cura tempestivamente il deposito del verbale e degli eventuali suoi allegati, di cui al punto precedente, presso la segreteria di Aequitas.

**ARTICOLO N.15: ANTIRICLAGGIO E ALTRE NORME IMPERATIVE.**

15.1. Aequitas ed i propri mediatori sono soggetti alla normativa antiriciclaggio.

15.2. Se il mediatore riesce a ravvisare che la Conciliazione comporta la violazione di norme imperative o di ordine pubblico, lo rappresenta alle parti, suggerendo loro di ricercare soluzioni alternative che siano lecite, e rifiuta di trasfondere la Conciliazione nel verbale di mediazione. Se le parti non modificano la loro posizione, il mediatore pone termine alla Procedura. Ciò fermo, se le parti contestano ulteriormente l'operato del mediatore, in via assolutamente eccezionale e stante la gravità della situazione a causa della condotta assunta dalle parti nei confronti del mediatore, egli ha la facoltà di esprimere a verbale le ragioni della sua perplessità ed informa il Responsabile di Aequitas.

**ARTICOLO N.16: SCHEDA DI VALUTAZIONE.**

16.1. Al termine di ogni Procedura di mediazione, tutte le parti ricevono la scheda per la valutazione del servizio ricevuto, che sono invitate a restituire debitamente compilata alla segreteria di Aequitas, inoltrandola anche per via telematica.

**ARTICOLO N.17: DIRITTO DI ACCESSO.**

17.1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del Decreto Legislativo, le parti hanno diritto di accesso agli atti conservati e custoditi dal Responsabile di Aequitas nell'apposito fascicolo registrato e numerato nel registro degli affari di mediazione, di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 18 ottobre 2010, n.180. Il diritto di accesso è limitato agli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero per ciascuna parte agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate.

17.2. Aequitas provvederà a conservare copia dei procedimenti trattati per un triennio dalla data della loro conclusione.

**ARTICOLO 18: RISERVATEZZA.**

18.1. La Procedura di mediazione è assistita dalle garanzie di riservatezza di cui agli art.9 e 10 del Decreto Legislativo, al cui integrale rispetto sono

tenute sia le parti, sia Aequitas unitamente al proprio personale e ai propri mediatori.

18.2. A meno di un espresso accordo scritto tra le parti, né il mediatore né il Responsabile potranno mai agire in qualità di giudice, arbitro, difensore, consulente o rappresentante di una delle parti nel contesto di qualsiasi procedimento (giudiziario, arbitrale o altro procedimento simile) avente per oggetto la lite sottoposta loro nel contesto della Procedura di mediazione ovvero sia ad essa inerente o comunque ricollegabile.

#### **ARTICOLO 19: GRATUITO PATROCINIO.**

19.1. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, la parte istante la mediazione, che richiede di poter beneficiare del gratuito patrocinio, è tenuta a depositare presso la segreteria apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, debitamente autenticata, nonché a produrre – a pena di inammissibilità della domanda di mediazione – la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.